



UFFICIO ASSOCIATO POLITICHE ABITATIVE

Regolamento per l'assegnazione di alloggi E.R.P.

ai sensi della L.R. 08/08/2001 n.24

"Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo"

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento	pag.	2
Art. 2 - Modalità di assegnazione degli alloggi	pag.	2
Art. 3 - Bando di concorso pubblico	pag.	2
Art. 4 - Domanda di alloggio	pag.	2
Art. 5 - Selezione della domanda	pag.	3
Art. 6 - Formazione delle graduatorie	pag.	3
Art. 7 - Aggiornamento delle graduatorie	pag.	3
Art. 8 - Commissione ERP	pag.	4
Art. 9 - Graduatorie speciali	pag.	4
Art. 10 - Accertamento dei requisiti in sede di assegnazione	pag.	4
Art. 11 - Standard dell'alloggio da assegnare	pag.	4
Art. 12 - Assegnazioni di alloggi in deroga	pag.	5
Art. 13 - Scelta, rinuncia e consegna degli alloggi	pag.	5
Art. 14 - Subentro nella domanda di assegnazione	pag.	6
Art. 15 - Entrata in vigore	pag.	6
TABELLA "A"	pag.	7

Regolamento per l'assegnazione di alloggi E.R.P.

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento è redatto, ai sensi del 2° comma dell' art. 25 della L.R. 8/8/2001 n. 24 "Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo", e per quanto non espressamente previsto nel prosieguo, si applica la disciplina prevista dalla Legge Regionale 8 agosto 2001, n° 24.

Art. 2 - Modalità di assegnazione degli alloggi

Il Comune provvede all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 24/2001, mediante bando di concorso pubblico, da emanarsi anche per ambiti sovracomunali (Unione Romagna Faentina)

Art. 3 - Bando di Concorso Pubblico

1. Il Bando di cui al precedente art. 2 è indetto, di norma, ogni quattro anni.
2. Fino all'approvazione della nuova graduatoria, gli alloggi vengono assegnati sulla base di quella vigente.
3. Il Bando di concorso è pubblicato per trenta giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune. Il Comune assicura la massima pubblicità al Bando, tramite manifesti ed ogni altra forma ritenuta più adeguata; assicura altresì l'informazione ai cittadini italiani residenti all'estero con le procedure previste dal Ministero degli Affari Esteri.
4. Ai sensi dell'art. 25, comma 2, della L.R. 24/2001, il Bando deve contenere i seguenti elementi:
 - *l'ambito territoriale di assegnazione degli alloggi;*
 - *le modalità di presentazione della domanda;*
 - *il termine, non inferiore a trenta e non superiore a quarantacinque giorni, per la presentazione della domanda;*
 - *l'ulteriore termine, non inferiore a trenta giorni per la presentazione delle domande da parte di cittadini italiani residenti all'estero;*
 - *i requisiti di cui all'art. 15 della L.R. 24/2001, così come meglio specificati dalla delibera del Consiglio Regionale n. 327 del 12/02/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, richiesti per l'assegnazione dell'alloggio;*
 - *le condizioni nelle quali si trovano i nuclei familiari richiedenti e per le quali sia previsto l'attribuzione di punteggio secondo quanto previsto dalla Tabella "A" del presente regolamento;*
 - *le norme di riferimento per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi.*

Art. 4 - Domanda di alloggio

1. La domanda, compilata su modulo predisposto dal Comune, può essere presentata con le seguenti modalità: consegna diretta, posta raccomandata, fax, pec ed ogni altra modalità idonea a comprovare l'avvenuta ricezione.
2. La domanda deve indicare:
 - *la cittadinanza, nonché la residenza del concorrente e/o il luogo in cui lo stesso presta la propria attività lavorativa;*
 - *la composizione del nucleo familiare richiedente corredata dai dati anagrafici, lavorativi e reddituali di ciascun componente;*
 - *il reddito complessivo del nucleo familiare richiedente l'alloggio determinato ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni;*
 - *le condizioni utili ai fini dell'attribuzione dei punteggi e della formazione della graduatoria;*
 - *il luogo in cui dovranno essere recapitate al concorrente tutte le comunicazioni relative al concorso.*
 - *l'ubicazione e la consistenza dell'alloggio occupato;*
 - *l'eventuale documentazione allegata.*
3. Il concorrente deve dichiarare, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che sussistono a suo favore i requisiti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 15 della L.R. n. 24/2001 così come meglio specificato dalla delibera di C.R. n. 327/2002 e s.m.i., nonché in favore di se stesso e dei componenti il suo nucleo familiare i requisiti di cui alle lettere c), d), e) del comma 1 dell'art. 15 della L.R. n. 24/2001 così come meglio specificato dalla delibera di C.R. n. 327/2002 e s.m.i..
4. Il concorrente deve autorizzare il Comune alla raccolta e al trattamento dei dati personali ivi compresi quelli definiti "sensibili".

Art. 5 - Selezione della domanda

1. La graduatoria di assegnazione è formata sulla base dei punteggi indicati nella tabella "A" allegata al presente regolamento.
2. Le modificazioni della tabella "A" sono approvate con deliberazione di Consiglio Comunale previo parere del "tavolo di concertazione provinciale" di cui all'art. 5 della L.R. n. 24/01.

Art. 6 - Formazione delle graduatorie

1. Il Comune procede all'istruttoria delle domande presentate dai concorrenti verificandone la completezza e la regolarità nonché il possesso dei requisiti da parte del richiedente.
2. Il Comune provvede all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi di ciascuna domanda, sulla base delle situazioni dichiarate dall'interessato nonché accertate d'ufficio.
3. Il Comune, qualora riscontri l'inattendibilità di aspetti dichiarati nella domanda, attiva procedure di controllo amministrativo.
4. Entro il termine di sessanta giorni dalla chiusura del bando, il Comune, con determinazione dirigenziale, procede alla formazione ed adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda. In calce alla graduatoria sono elencate le domande per le quali non è stato attribuito alcun punteggio per effetto di accertamenti in corso, nonché le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.
5. La graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, è pubblicata nell'Albo Pretorio, nel sito Internet del Comune, per un periodo di trenta giorni consecutivi.
6. Ai lavoratori emigrati all'estero che hanno partecipato al bando di concorso è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria e della posizione conseguita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
7. Entro trenta giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio, gli interessati possono presentare richiesta di riesame e integrazione della domanda al Comune.
8. Entro i successivi trenta giorni il Comune, con determinazione dirigenziale, approva la graduatoria definitiva sentito il parere della Commissione di cui al successivo art. 8.
9. La graduatoria definitiva è pubblicata all'Albo Pretorio e nel sito Internet del Comune

Art. 7 - Aggiornamento delle graduatorie

1. La graduatoria conserva la sua efficacia fino a quando non venga aggiornata o sostituita nei modi previsti nei successivi commi.

2. Le graduatorie vengono aggiornate di norma biennialmente, mediante bandi di concorso integrativi, indetti con modalità analoghe a quelle del bando generale, ai quali possono partecipare sia nuovi aspiranti all'assegnazione, sia coloro i quali, già collocati in graduatoria, abbiano interesse a far valere condizioni diverse rispetto alla precedente domanda.
3. Ogni quattro anni, di norma, si emana un nuovo bando generale e la graduatoria che ne consegue sostituisce integralmente quella precedente.
4. Nell'impossibilità di assegnare gli alloggi, il Comune può individuare i beneficiari provvisori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. I beneficiari devono, comunque, essere in possesso dei requisiti richiesti per la assegnazione di alloggi ERP, e ad essi verrà applicato il canone previsto dalle norme vigenti.

Art. 8 - Commissione ERP

1. Con determinazione dirigenziale è istituita una Commissione di 8 componenti in rappresentanza dei Comuni di Faenza, Castelbolognese, Solarolo, Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme composta da:
 - *Dirigente Settore Servizi Sociali del Comune di Faenza;*
 - *Un funzionario designato dall'Ente Gestore del patrimonio ERP;*
 - *Due esperti nominati dalla Giunta dell'Unione della Romagna Faentina;*
 - *Un tecnico o esperto indicato da ciascuna delle tre Organizzazioni Sindacali degli Inquilini maggiormente rappresentative;*
 - *Il funzionario dell'Ufficio Casa del Comune di residenza degli assegnatari;*
2. Per ogni componente è nominato il relativo supplente.
3. Per il funzionamento la Commissione che resta in carico quattro anni e non percepisce alcun emolumento, nomina al suo interno un Presidente; il ruolo di Segretario è svolto dal Responsabile del Servizio o dal Personale amministrativo dell'Ufficio Casa del Comune di Faenza; la seduta è valida con la presenza di metà dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. La Commissione ha competenze consultive sulle seguenti attività:
 - *parere sulla graduatoria provvisoria*
 - *esame dei ricorsi;*
 - *esame delle domande che il servizio competente riterrà di difficile valutazione o dubbia interpretabilità;*
 - *formulazione di una proposta di graduatoria definitiva, previo il sorteggio tra le domande che abbiano conseguito il medesimo punteggio, anche avvalendosi di idonee strumentazioni informatiche;*
 - *esame delle domande per la mobilità sociale degli alloggi ERP e relativa formulazione e stesura della graduatoria conseguente;*
 - *altre problematiche riguardanti l'ERP sottoposte dal competente servizio.*

Art. 9 - Graduatorie speciali

1. Per l'assegnazione di alloggi destinati alla sistemazione di nuclei familiari in dipendenza di particolari o gravi esigenze, il Comune può emanare Bandi speciali, indicando i requisiti aggiuntivi per la partecipazione ed eventuali specifiche condizioni. In alternativa, le domande possono essere prese dalla graduatoria generale, fra quelle a cui sono riconosciute le condizioni della tabella "A" allegata al presente regolamento:
 - *A1) ultrasessantenni,*
 - *A7) adulto con minore/i a carico,*
 - *A9) coppia di nuova formazione.*
 - *A3), A4), A5) C7) portatori di handicap*
2. Il bando speciale, che può comprendere altre tipologie di nuclei familiari in dipendenze di particolari o gravi esigenze, segue le stesse procedure del bando generale.

Art. 10 - Accertamento dei requisiti in sede di assegnazione

1. Il Comune provvede all'accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per l'accesso all'ERP, nei confronti dei nuclei richiedenti che risultano collocati in posizione utile nella graduatoria definitiva.
2. I requisiti prescritti ai fini dell'assegnazione devono sussistere sia al momento della domanda, sia al momento della verifica prima della assegnazione dell'alloggio ERP; in tale occasione il Comune predisponde accertamenti anche in merito alla permanenza delle condizioni che hanno determinato il punteggio complessivo e quindi la posizione nella graduatoria definitiva.

3. Qualora il Comune accerti la non sussistenza di requisiti o il venir meno degli stessi, nonché la mancanza di condizioni dichiarate nella domanda o il mutamento delle stesse, provvede a dare comunicazione di ciò all'interessato, il quale entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, può presentare al Comune richiesta di esame suppletivo.
4. La richiesta di esame suppletivo viene valutata dal Comune che, nei successivi quindici giorni, comunica all'interessato la decisione assunta.
5. Solo nel caso in cui si accerti il venire meno di alcune condizioni, con la conseguente sottrazione di punteggio, è ammessa la compensazione con eventuali punteggi aggiuntivi, corrispondenti a condizioni sopraggiunte.
6. In caso di variazione di punteggio, la domanda è collocata nella posizione di graduatoria precedente a quella del primo nominativo con pari punteggio.
7. Il Comune può espletare in qualsiasi momento accertamenti volti a verificare l'esistenza e la permanenza dei requisiti dichiarati nella domanda.

Art. 11 - Standard dell'alloggio da assegnare

1. Seguendo l'ordine determinato dalle graduatorie eventualmente derogato per nucleo familiare richiedente al momento dell'assegnazione con presenza di particolari situazioni quali presenza di anziani, disabili, o altre condizioni che possano determinare la necessità di assegnazione di alloggi con specifiche caratteristiche, il Comune procede all'assegnazione degli alloggi disponibili sulla base dei seguenti criteri, nel rispetto dei seguenti standard abitativi:

<i>n. componenti il nucleo familiare assegnatario</i>	<i>Superficie dell'alloggio Minimo mq</i>	<i>Superficie dell'alloggio Massimo mq</i>
Fino a 2		54 (*)
3-4	55	75
5	76	90
6 e oltre	91 mq	oltre

Per superficie dell'alloggio si intende le superficie calpestabile della sola parte abitativa.

() Nel caso in cui l'alloggio di superficie inferiore a 54 mq sia dotato di n. 2 camere da letto, potrà essere assegnato solo in presenza di n. 2 persone che non siano coniugi o conviventi more-uxorio. L'alloggio con una sola camera da letto è considerato adeguato per un nucleo familiare composto al massimo da due persone.*

2. Nel caso di assegnazione ad un nucleo in cui sia presente una donna in stato di gravidanza, lo standard abitativo è individuato tenendo conto della composizione del nucleo aumentata dal numero dei nascituri.
3. Nel caso in cui non siano disponibili alloggi compatibili con la presenza di disabili e/o colpiti da gravi e particolari problemi di salute, verrà conservata la collocazione degli stessi nella graduatoria in attesa di disponibilità di alloggi adeguati.
4. Il Comune può effettuare specifiche assegnazioni in deroga agli standard di cui al comma 1) in relazione a:
 - *peculiari caratteristiche del nucleo familiare avente diritto all'assegnazione che non consentono una soluzione valida al problema abitativo;*
 - *caratteristiche specifiche dell'alloggio, che non risultano idonee in rapporto al bisogno abitativo del nucleo familiare avente diritto.*

Art. 12 - Assegnazione di alloggi in deroga

1. Il Comune, avendo optato per l'assegnazione degli alloggi in base al concorso pubblico, potrà procedere alle assegnazioni in deroga per particolari situazioni di emergenza abitativa.
2. Le condizioni di emergenza abitativa sono definite dalla Commissione di cui all'art. 8 e le specifiche situazioni sono segnalate dai Servizi Sociali e/o dai competenti servizi dell'AUSL.
3. Il Comune può provvedere all'assegnazione provvisoria degli alloggi per un periodo di tempo non superiore a due anni eventualmente prorogabile per un uguale periodo.
4. I beneficiari delle assegnazioni in deroga debbono comunque essere in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso all'ERP.
5. Il Comune può procedere all'assegnazione definitiva dell'alloggio alla scadenza del periodo provvisorio previa verifica della permanenza dei requisiti prescritti per l'accesso all'ERP, di cui all'art. 15 della L.R. 24/2001 così come meglio specificato dalla delibera di C.R. n. 327/2002 e s.m.i. e delle condizioni di necessità socio - assistenziale o sanitarie del nucleo familiare interessato, attestata dai Servizi Sociali competenti. Nel caso in cui non si proceda alla assegnazione definitiva, l'alloggio deve essere rilasciato.

Art. 13 - Scelta, rinuncia e consegna degli alloggi

1. Il Comune convoca gli aventi diritto per informarli dell'alloggio disponibile per l'assegnazione, fissando un termine per presentarsi presso gli uffici competenti; ove possibile, il Comune consente di visionare gli alloggi idonei e disponibili per l'assegnazione, al fine di esprimere una preferenza.
2. La scelta dell'alloggio deve essere effettuata dall'avente diritto all'assegnazione o da persona a ciò delegata.
3. L'avente diritto dispone di un termine massimo di sette giorni per la scelta dell'alloggio: entro questo termine dovrà sottoscrivere la dichiarazione di accettazione o di rifiuto. Trascorso inutilmente tale termine, l'avente diritto decade dal diritto di scelta.
4. I concorrenti possono rinunciare agli alloggi ad essi proposti, adducendo gravi e documentati motivi che vengono comunque valutati da parte del Comune.
5. Nell'ipotesi di decadenza dal diritto di scelta e in caso di rifiuto, qualora non la ritenga adeguatamente motivata, il Comune individua tra gli alloggi disponibili quello che sarà assegnato d'ufficio, concedendo un termine massimo di sette giorni per l'accettazione o il rifiuto.
6. La mancata sottoscrizione nei termini indicati dal Comune equivale a rifiuto.
7. In caso di non accettazione, da parte dell'avente diritto, dell'alloggio da assegnare d'ufficio, per rifiuto espresso o per mancata sottoscrizione dell'accettazione nei termini, il Comune dichiara la decadenza dal diritto all'assegnazione con la conseguente esclusione dalla graduatoria.
8. In caso di rinuncia ritenuta giustificata dal Comune, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione di alloggi che si renderanno in futuro disponibili. Il Comune procederà pertanto alla riconvocazione dell'avente diritto nel caso di alloggi con caratteristiche rispondenti a quelle indicate in fase di rinuncia.
9. Sulla base del provvedimento di assegnazione, il Comune o l'eventuale soggetto esterno affidatario della gestione del patrimonio abitativo, provvede alla convocazione degli assegnatari per la stipulazione del contratto, per la consegna dei regolamenti e per la consegna dell'alloggio. L'assegnatario che, previa diffida dell'Ente Gestore o del Comune, non sottoscrive il contratto di locazione e non provveda ad assumere in consegna l'alloggio, entro i termini indicati nella comunicazione, è dichiarato decaduto dall'assegnazione e definitivamente escluso dalla graduatoria.
10. Il Comune stabilisce in trenta giorni il termine entro il quale l'assegnatario deve occupare stabilmente l'alloggio, salvo proroga concessa dal Comune stesso, a seguito di motivata istanza. La mancata occupazione entro il termine indicato comporta la decadenza dall'assegnazione, e la definitiva esclusione dalla graduatoria. La dichiarazione di decadenza è pronunciata dal Comune con proprio provvedimento e comporta la risoluzione di diritto del contratto. Tale provvedimento è notificato o comunicato con qualunque modalità idonea a comprovare l'avvenuta ricezione all'interessato, il quale può presentare deduzioni scritte e documenti entro 15 giorni dalla data di comunicazione. Avverso tale provvedimento, l'interessato può presentare ricorso all'autorità competente.
11. A seguito del provvedimento di assegnazione, l'assegnatario deve considerarsi escluso dalla graduatoria definitiva di assegnazione.

Art. 14 - Subentro nella domanda di assegnazione

1. In caso di decesso dell'aspirante assegnatario, subentrano rispettivamente nella domanda i componenti del nucleo familiare come definito ai commi 3 e 4 dell'art. 24 della L.R. 24/01 e secondo l'ordine ivi indicato. Il Comune può ammettere il subentro del convivente anche in deroga alla durata prevista dall'art. 24 comma 4 della L.R. 24/01, in presenza di particolari condizioni di bisogno oggettivamente accertate. Il diritto al subentro è riconosciuto a favore del nucleo anche in caso di abbandono dello stesso da parte dell'aspirante assegnatario limitatamente agli appartenenti al nucleo originario o a quello modificatosi per accrescimenti naturali, matrimonio e convivenza more uxorio, purché tale convivenza abbia avuto inizio almeno due anni prima della data dell'abbandono e sia provata nelle forme di legge.

Art. 15 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

TABELLA "A"

CONDIZIONI SOGGETTIVE	PUNTI MAX 35/100
------------------------------	-------------------------

<u>A1. NUCLEO FORMATO SOLO DA ULTRA-SETTANTENNI</u>	14
Il punteggio è attribuibile a condizione di non coabitare con altri. Il punteggio si attribuisce anche se nel nucleo sono presenti minori o maggiorenni disabili a carico o il coniuge di età superiore a 60 anni.	
<u>A2. PRESENZA NEL NUCLEO DI ULTRA-SETTANTENNI</u>	12
<u>A3. PRESENZA NEL NUCLEO DI PERSONE CON INVALIDITA' TOTALE</u> <u>O NON AUTOSUFFICIENZA (pari al 100%)</u>	10
<u>A4. PRESENZA NEL NUCLEO DI MINORE CON INVALIDITA'</u>	8
<u>A5. PRESENZA NEL NUCLEO DI PERSONE CON INVALIDITA' PARI O SUPERIORE AL 67%</u>	6
<u>A6. SITUAZIONE DI FAMIGLIA</u> per ogni figlio minore a carico o maggiorenne se portatore di handicap	4
<u>A7. NUCLEO FORMATO DA ADULTO SOLO CON MINORE A CARICO CONVIVENTE</u>	12
<u>A8. NUCLEO FORMATO DA ADULTO SOLO CON FIGLIO MAGGIORENNE A CARICO CONVIVENTE</u>	8
Il punteggio è il medesimo anche in presenza di più figli maggiorenni a carico conviventi	
<u>A9. GIOVANE COPPIA</u>	7
Si considera giovane coppia quella in cui la somma dell'età dei due coniugi non superi i 70 anni e l'età di uno di essi non superi i 40 anni, sposata da meno di 5 anni o convivente more uxorio da almeno 2 anni e da non più di 7 anni.	
<u>A10. NUCLEO CON EMIGRANTI</u>	5
Emigranti iscritti AIRE in un comune dell'Emilia Romagna rientrati da meno di 3 anni se in stato di disagio abitativo, attestato con relazione del Dirigente Servizi Sociali.	
<u>A11. RESIDENZA O ATTIVITA' LAVORATIVA</u>	5
Richiedente che risulti risiedere o prestare la propria attività lavorativa principale nel Comune ove si presenta la domanda, da un periodo di tempo non inferiore ad anni 5 (cinque) alla data di pubblicazione del bando, senza soluzione di continuità	

CONDIZIONI SOCIALI	PUNTI MAX 15/100
---------------------------	-------------------------

<u>B1. NUCLEO SOSTENUTO DAI SERVIZI SOCIALI</u> <u>PER PROGETTI DI INTERVENTO E RECUPERO</u>	10
L'indispensabilità dell'alloggio per l'efficacia del progetto socio - assistenziale deve essere attestata con relazione del Dirigente dei Servizi Sociali.	
<u>B2. SINGLE IN STATO DI GRAVE DISAGIO SOGGETTIVO</u>	5
Attestato con relazione del Dirigente dei Servizi Sociali	

C1. SFRATTO/ORDINE DI RILASCIO/ORDINANZA DI SGOMBERO 10

Il punteggio viene riconosciuto a nucleo che abiti in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto - non intimato per morosità o altra inadempienza - o altro provvedimento esecutivo che ordini il rilascio dell'alloggio (per es. ordinanza di sgombero, sentenza di separazione consensuale omologata, sentenza di separazione giudiziale passata in giudicato, decreto di trasferimento di immobile pignorato, etc;).

Il provvedimento deve essere esecutivo entro 12 mesi dalla data di chiusura del bando.

C2. SFRATTO PER MOROSITA' 10

Il punteggio è riconosciuto esclusivamente ai nuclei per i quali sia attestata la presa in carico con un progetto assistenziale da parte dei Servizi Sociali.

Deve altresì essere dimostrato che nei due anni precedenti l'instaurarsi della morosità il nucleo ha corrisposto regolarmente il canone; il valore ISE certificato in concomitanza dei due anni di regolare pagamento deve essere stato almeno doppio all'importo del canone annuale; successivamente, l'incapacità di far fronte al regolare pagamento deve essere stata determinata da nuove documentate e non generiche situazioni di disagio socio - sanitario dopo la stipula del contratto di locazione con diminuzione significativa della capacità reddituale del nucleo.

Il provvedimento deve essere esecutivo entro 12 mesi dalla data di chiusura del bando.

C3. SISTEMAZIONE PRECARIA A SEGUITO DI SFRATTO..... 10

Il punteggio è riconosciuto al nucleo familiare che, a seguito di provvedimento di sfratto (intimato per i motivi e alle condizioni indicate ai precedenti punti C1 e C2) eseguito nei precedenti 2 anni rispetto alla data di chiusura del bando, risieda anagraficamente in alloggio o in spazi procurati a titolo precario dai Servizi Sociali o da organismi o enti non lucrativi di utilità sociale, previo accordo con il Comune; la residenza anagrafica non è richiesta qualora il titolare della gestione della struttura ospitante attesti contestualmente la situazione assistenziale e la particolare disciplina d'accesso alla struttura che impedisce l'iscrizione anagrafica degli ospiti.

C4. SISTEMAZIONE PRECARIA 5

Il punteggio è riconosciuto al nucleo familiare, in carico ai Servizi Sociali, che, per motivi diversi da quanto indicato al precedente punto C3, sia stato collocato, nei precedenti 2 anni rispetto alla data di chiusura del bando, in alloggio o in spazi procurati a titolo precario dai Servizi Sociali o da organismi o enti non lucrativi di utilità sociale, previo accordo con il Comune; la residenza anagrafica non è richiesta qualora il titolare della gestione della struttura ospitante attesti contestualmente la situazione assistenziale e la particolare disciplina d'accesso alla struttura che impedisce l'iscrizione anagrafica degli ospiti.

C5. ALLOGGIO ANTIGIENICO 5

Il punteggio è attribuito qualora l'alloggio, abitato da almeno due anni alla data di chiusura del Bando, sia dichiarato antigienico dalle competenti autorità sanitarie.

La dichiarazione di antigienicità non deve precedere la data di inizio della locazione in base alla quale il richiedente abita l'alloggio.

C6. ALLOGGIO IMPROPRIO 5

Il punteggio è attribuito a chi abiti spazi, da almeno due anni alla data di chiusura del Bando, che per struttura, impianti, funzionalità, possano essere adibiti, impropriamente, ad abitazione, pur senza averne le caratteristiche (es. garage, seminterrati). La condizione di residenza, ove non possibile l'iscrizione anagrafica, è attestata dai Servizi Sociali o dal Servizio di Polizia Municipale; la condizione degli spazi è attestata dalle competenti autorità comunali e sanitarie.

C7. ALLOGGIO INIDONEO PER HANDICAP TOTALE O PARZIALE 15

Il punteggio è attribuito a chi abbia residenza anagrafica in alloggio inidoneo a garantire la mobilità di uno o più componenti il nucleo in condizione di invalidità, handicap e non autosufficienza di tipo motorio, attestati da certificazione dell'ASL competente in misura pari o superiore al 67%; la certificazione che metta in relazione lo stato e la patologia rispetto alle condizioni di mobilità nell'alloggio è rilasciata dai competenti uffici comunali e sanitari, sentito il C.A.A.D. La condizione deve essere presente da almeno due anni alla data di chiusura del Bando.

D1. VALORE ISEE

- valore ISEE inferiore al 75% del limite previsto per l'accesso all'e.r.p. 3
- valore ISEE inferiore al 50% del limite previsto per l'accesso all'e.r.p. 8
- valore ISEE inferiore al 25% del limite previsto per l'accesso all'e.r.p. 12

D2. INCIDENZA DEL CANONE SUL VALORE ISE

	VALORE ISE	INCIDENZA CANONE/ISE	PUNTI
	Fino a € 8.500 (25% limite ISE)	Non inferiore al 14%	15
	Da € 8.501 a € 17.000 (50%)	Non inferiore al 18%	10
	Da € 17.001 a € 25.500 (75%)	Non inferiore al 24%	7
	Da € 25.501 a € 34.000	Non inferiore al 30 %	5

Il canone considerato è quello dell'anno in corso; il reddito di riferimento è l'ultimo dichiarato.

I punteggi relativi alle condizioni oggettive verranno riconosciuti solo qualora il nucleo richiedente sia residente nei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme, da almeno 2 anni alla data di chiusura del Bando.

NOTE:

- I punteggi **A1** e **A2** non sono cumulabili
- I punteggi **A3**, **A4**, **A5** non sono cumulabili
- I punteggi **A7** e **A8** non sono cumulabili e si attribuiscono a condizione di non abitare con altri; in caso di adulto che conviva sia con minori che con figli maggiorenni a carico, si applica solo il punteggio sub A7.
- I punteggi **A1**, **A2**, **A9**, **A10** si attribuiscono a condizione sussista una delle condizioni oggettive, sociali ed economiche
- Il punteggio **A11** si applica a condizione che esista almeno un'altra condizione di punteggio (soggettiva, oggettiva, sociale od economica).
- I punteggi **C1**, **C2**, **C3**, **C4** non sono cumulabili
- I punteggi **C5** e **C6** non sono cumulabili
- I punteggi **C6** e **C7** non sono cumulabili